

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

Con ricorso del 16.07.2025 (preceduto da rituale reclamo negativamente riscontrato dall'intermediario), l'istante si è rivolto a codesto Collegio rappresentando di avere in essere un conto corrente con

l'intermediario acceso nel 2009, che utilizza per piccole spese e per il pagamento di finanziamenti residui.

Dal gennaio 2025 si è trasferito all'estero per attività lavorativa, con reddito stabile e situazione patrimoniale solida.

In attesa della piena operatività del conto corrente aperto presso un istituto bancario straniero, ha continuato a utilizzare temporaneamente il conto attivato presso la resistente anche per spese legate al trasferimento.

Il 18/02/2025 riceveva un SMS che segnalava uno scoperto di euro 1.384,63 e concedeva 8 giorni per il rientro; esso non conteneva alcun preavviso di segnalazione in CRIF.

Il 03/03/2025 un collaboratore dell'intermediario lo contattava attraverso app di messaggistica istantanea, intimando il ripianamento entro 8 giorni (11/03/2025) e preannunciando blocco carte e segnalazione; il ricorrente rispondeva dopo pochi minuti impegnandosi al rientro.

Il 05/03/2025 riceveva un SMS di avvenuta segnalazione e il 07/03/2025 quello di blocco della carta; solo il 13/03/2025 riceveva una raccomandata datata 04/03/2025 contenente il preavviso di segnalazione, che ritiene tardiva rispetto all'invio della segnalazione medesima.

Il 06/03/2025 effettuava un bonifico di euro 1.400,00 e il 13/03/2025 un ulteriore accredito, per complessivi euro 3.441,00, riportando il conto in bonis entro il termine indicato dal collaboratore della banca.

Contesta, pertanto, che la segnalazione sia avvenuta prima della scadenza dell'11/03/2025 e senza il preavviso legale di 15 giorni.

Inoltre, il 07/03/2025 contestava formalmente la segnalazione e successivamente presentava diversi reclami, ricevendo risposte vaghe e contraddittorie.

Deduce, nello specifico, la violazione degli obblighi di preavviso, la mancata valutazione della propria situazione economica complessiva, la sproporzione rispetto all'importo modesto dello scoperto e l'assenza di chiarimenti sulla data effettiva della segnalazione.

Ha, quindi, chiesto la cancellazione della segnalazione in Crif, la comunicazione della rettifica, una lettera di scuse e il risarcimento dei danni quantificati in euro 5.000,00.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha ricostruito il rapporto evidenziando che il conto è stato aperto nel 2008, modificato nel tempo e collegato dal 2019 a una carta di credito, rinnovata fino all'emissione del gennaio 2025.

Rileva che dal 2024 il conto presentava un andamento irregolare, con ripetuti sconfinamenti nei mesi di luglio 2024, dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025, dovuti all'utilizzo della carta senza adeguata provvista.

Evidenzia che il 17/02/2025 veniva addebitato l'importo di euro 1.502,39 relativo alla carta, in assenza di fondi sufficienti, generando lo scoperto.

Precisa di aver informato il cliente con sms il 18/02/2025, il 28/02/2025 e il 05/03/2025, invitandolo al ripianamento e avvertendolo delle conseguenze, nonché con telegramma e con lettera del 04/03/2025. Sostiene che la raccomandata del 04/03/2025, ricevuta il 13/03/2025, costituiva regolare avviso di registrazione della segnalazione al sistema eurisc.

Produce estratti conto per dimostrare che, alle date degli addebiti della carta (luglio 2024, dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025), il saldo era insufficiente a coprire le spese.

Rappresenta che la banca, in presenza di utilizzo irregolare e sconfinamento non autorizzato, ha legittimamente bloccato la carta il 06/03/2025 e segnalato la posizione.

Contesta l'obbligo di preavviso di 15 giorni, sostenendo che per le segnalazioni relative al blocco della carta di credito non si applica la disciplina dei ritardi nei pagamenti rateali, ma è sufficiente l'avviso di registrazione.

Richiama, in proposito, la giurisprudenza dell'Arbitro favorevole, secondo cui per le segnalazioni connesse al blocco della carta a saldo non è richiesto il preavviso previsto per i finanziamenti. Sostiene che il ricorrente era consapevole dello sconfinamento e dell'irregolarità dell'utilizzo del conto. Dopo avere dedotto la legittimità sostanziale della segnalazione, fondata sull'effettiva insufficienza dei fondi, ha contestato ogni richiesta risarcitoria per mancanza di prova sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale e dell'eventuale nesso causale. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze e insussistenza di responsabilità della banca.

In sede di repliche, il ricorrente richiama le argomentazioni già spese in sede di ricorso, aggiungendo che il 3/03/2025 il collaboratore dell'intermediario gli ha indicato l'11/03/2025 come termine per evitare la segnalazione; afferma di aver risposto subito e di aver ripianato già il 6/03/2025.

Ha precisato che la banca ha segnalato comunque (al più tardi il 4/03) e/o ha comunicato la segnalazione dopo che era già avvenuta, con termini e date contraddittori (anche sul blocco carta) Ha contestato la tesi della banca sull'assenza di obbligo di preavviso, rilevando che la medesima resistente, nella raccomandata del 4/03, richiama l'art. 125, co. 3, TUB e il Codice di condotta in materia di obbligo di preavviso.

Lamenta, poi, la mancata valutazione della situazione patrimoniale complessiva prima della segnalazione e la condotta omissiva nella gestione dei reclami.

Ha, quindi, insistito sulla domanda di cancellazione segnalazione chiedendo, in subordine, accertamenti istruttori sul termine dell'11/03 e il risarcimento danno reputazionale quantificato in € 5.000,00 (anche in via presuntiva)

Nelle controrepliche la banca nega di aver omesso informazioni sugli accrediti del 06/03/2025 e del 13/03/2025, richiamando gli estratti conto già prodotti.

Evidenzia che, nonostante tali versamenti, il conto è tornato in passivo per l'addebito delle spese della carta di credito di febbraio 2025 (€ 1.482,53) e che lo sconfinamento è stato ripianato solo il 19/03/2025, con successiva nuova esposizione negativa.

Richiama le verifiche svolte sull'operato del collaboratore, sostenendo che questi già nel 2024 aveva avvertito il cliente dei rischi connessi alla gestione del conto.

Conferma che il blocco della carta di credito è stato disposto in data 06/03/2025.

Precisa che la segnalazione negativa è stata effettuata per i mesi di marzo e aprile 2025 ed è divenuta visibile nel sic intorno al 10/04/2025, secondo le ordinarie tempistiche.

Ribadisce che il telegramma di blocco è stato inviato il 05/03/2025 e che la lettera del 04/03/2025 è stata elaborata il 06/03 e spedita l'11/03/2025.

Ha rilevato che, in caso di blocco cautelativo della carta per sospetta insolvenza, non sussiste obbligo di preavviso, essendo dovuto solo l'avviso di registrazione, e richiama la giurisprudenza abf conforme. Esclude che il richiamo all'art. 125 tub nella lettera comporti l'applicazione dell'obbligo di preavviso.

Ha, quindi, contestato la dedotta mancanza di valutazione patrimoniale, affermando che la segnalazione è fondata sul perdurante sconfinamento documentato.

Ha specificato l'assenza di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale, richiamando la giurisprudenza sulla necessità di allegazione e prova.

Sottolinea infine che il ricorrente, in quanto avvocato, dispone delle competenze necessarie per comprendere le conseguenze della gestione del conto.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità di una segnalazione in EURISC, relativa a una carta di credito "a saldo".

La segnalazione, aggiornata a marzo 2025, attesta il blocco della carta nel mese di ultima rilevazione (B).

Dalle evidenze in atti, trattasi di segnalazione di tipo *Negativo*.

Il ricorrente sostiene che la segnalazione sia illegittima per mancata ricezione del preavviso e pertanto ne chiede la cancellazione.

L'intermediario contesta la sussistenza dell'obbligo di preavviso in quanto la segnalazione di Blocco non integra un ritardo nei pagamenti e in ogni caso attiene all'andamento del rapporto.

Secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro la legittimità della segnalazione sussiste al ricorrere di due presupposti:

- da un lato, la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati (presupposto sostanziale);
- dall'altro, il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della prima segnalazione pregiudizievole (presupposto formale).

Quanto alla legittimità della segnalazione contestata, parte ricorrente lamenta di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del nuovo Codice.

Rispetto all'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di preavviso, il ricorrente, che è persona fisica, contesta il mancato rispetto delle garanzie procedurali, che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della prima segnalazione negativa (presupposto formale).

L'intermediario contesta che la segnalazione in commento sia soggetta all'obbligo di preavviso, posto che non è segnalata la presenza di ritardi ma esclusivamente il Blocco momentaneo dell'operatività della carta. Allo stato risulta controverso se l'art. 5 comma 6 del nuovo Codice deontologico previsto rispetto alla prima segnalazione negativa per il ritardo relativo ad un finanziamento rateale possa trovare applicazione anche a fronte della prima segnalazione per sconfinamento, in quanto, a differenza dei finanziamenti in forma rateale, non vi sono dei veri e propri ritardi nei pagamenti.

Nel senso dell'applicabilità dell'art. 5, comma 6, Nuovo Codice SIC all'apertura di credito si pone il provvedimento del 19 febbraio 2015 del Garante Privacy che, decidendo su una segnalazione relativa a uno sconfinamento, ha applicato l'art. 4, comma 7, dell'allora vigente Codice di Deontologia (che prevedeva un preavviso di segnalazione negli stessi termini dell'attuale art. 5, comma 6, Nuovo Codice SIC).

Nonostante la controversa applicazione dell'art. 5, comma 6 del Codice di Deontologia, l'obbligo del preavviso può, in ogni caso, trovare fondamento nell'art. 125, comma 3, T.U.B., a norma del quale i finanziatori sono tenuti ad informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina e più in generale l'obbligo di buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle relazioni con la clientela.

Nel caso di specie, è pacifico che l'intermediario abbia trasmesso un primo SMS, in data 18/2/2025 che invitava al ripianamento per evitare il blocco della carta di credito.

Il medesimo resistente ha trasmesso al ricorrente un secondo SMS, datato 5/3/2025, con cui veniva avvertito del blocco e della segnalazione nei SIC.

Risulta, poi, inviato un telegramma in data 5/3/2025, contenente l'informativa del blocco della carta e l'avviso di registrazione della segnalazione negativa relativa al blocco della carta di credito ai sistemi di informazioni creditizie, ricevuto dal ricorrente il 13/3/2025.

Si rammenta che la funzione del preavviso è quella di rendere edotto l'interessato delle conseguenze dell'inadempimento, dandogli la possibilità di sanarlo prima che si proceda all'iscrizione nelle banche dati creditizie. Il preavviso deve avvenire almeno quindici giorni prima della segnalazione.

A fronte della segnalazione per il mese di marzo 2025, il preavviso ricevuto il 13/3/2025 è quindi tempestivo.

In ordine alla domanda risarcitoria, il ricorrente richiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che sarebbero stati cagionati dalla segnalazione.

Tuttavia, questi manca di allegare elementi di fatto da cui desumere la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell'intermediario.

Sul punto, occorre richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale non è, in generale predicabile l'esistenza nel nostro ordinamento di danni in *re ipsa*: né patrimoniali, né non patrimoniali. Tale perdita potrà in casi particolari ritenersi notoria ex art. 115 c.p.c., ovvero potrà provarsi per presunzioni ex art. 2727 c.c., ma che debba esistere non è dubitabile (Cassazione civile, sez. III, 21/11/2017, ord. n. 27557).

In tale contesto, i Collegi ABF, uniformandosi agli orientamenti sopra riportati, hanno escluso la configurabilità del danno in *re ipsa*.

Sotto ogni profilo la si esamini, la domanda di parte ricorrente appare infondata, a ciò conseguendo il rigetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE